

### **Sentenza n. 258 del 2004 (Potere estero delle regioni e delle province autonome)**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano, in ordine all'accordo di cooperazione transfrontaliera da queste stipulato in attuazione di programmi comunitari in data 15 gennaio 2002 con i *Länder* Tirolo, Carinzia e Salisburgo della Repubblica austriaca. Il Governo, pur non contestando i contenuti dell'accordo, così come anche il fatto che lo stesso costituisca attuazione di un programma comunitario, tuttavia ne ha chiesto l'annullamento sostenendo che con la sua stipulazione regioni e provincia autonoma avrebbero interferito con le competenze costituzionalmente attribuite allo Stato in materia di politica estera, ed avrebbero violato i limiti sostanziali e formali per l'esercizio del potere estero regionale nonché il principio di leale collaborazione tra enti. In altre parole, il ricorrente non contesta che le regioni abbiano dato attuazione a strumenti di cooperazione transfrontaliera con enti pubblici interni ad altro Stato, appartenente anch'esso all'Unione europea, previsti nell'ordinamento comunitario e che in esso trovano la loro fonte primaria, quanto il fatto che la stipulazione dell'accordo avrebbe dovuto conformarsi alle condizioni ed alle ulteriori formalità stabilite dalla legge n. 948 del 1984, il cui art. 5 subordina la stipula di accordi di cooperazione transfrontaliera alla previa intesa con il Governo, ed il cui art. 3 prevede la previa stipulazione, da parte dello Stato, di accordi bilaterali con gli Stati confinanti contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto dei singoli atti internazionali delle regioni. L'inosservanza di dette condizioni determinerebbe, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione e di coerenza dell'azione regionale con gli indirizzi di politica estera dello Stato, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione. La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano per genericità ed insufficienza dei parametri costituzionali invocati, essendo stato genericamente indicato nel ricorso, quale disposizione costituzionale violata, l'art. 117 Cost., senza alcun cenno all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che regola l'applicazione transitoria alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni della legge costituzionale citata e, nemmeno, agli statuti speciale delle due regioni. Ha giudicato infondata, inoltre, la censura sollevata nei confronti della Regione Veneto, ritenendo che *“l'accordo di cui si chiede l'annullamento non travalica i limiti imposti dalla Costituzione in materia di politica estera riservata allo Stato, trattandosi di un atto chiaramente e strettamente finalizzato a dare attuazione ad un programma comunitario di cooperazione transfrontaliera”* (Considerato in diritto n. 6). Per la Corte non sussiste l'asserita violazione del principio di leale collaborazione per l'assenza della previa intesa dal momento che l'accordo costituisce l'ultimo passaggio istituzionale di un

complesso programma comunitario di cooperazione transfrontaliera, che trova la sua legittimazione in una fonte comunitaria che è direttamente ed obbligatoriamente applicabile nel diritto interno degli Stati membri. Si tratta, in sostanza, di un atto finale di un complesso procedimento cui lo Stato ha già partecipato; non aggiungendo nulla ai programmi di cooperazione transfrontaliera esaminati ed approvati nelle competenti sedi comunitarie, l' intesa deve ritenersi acquisita.

Non sussiste, dunque, interferenza con la politica estera nazionale, che resta di competenza dello Stato. I giudici riconoscono la soggettività comunitaria di regioni e province autonome ma in un ambito decisionale e procedurale in cui sia assicurato il coinvolgimento e la partecipazione dello Stato che continua ad essere unico responsabile dell' attuazione degli obblighi comunitari..

Dott.ssa Paola Garro